



COMUNE DI LUSERNETTA

- PROVINCIA DI TORINO -

Piazza S. Antonio 11/bis C.A.P. 10060 . (0121) 90.90.26

sito web: www.comune.lusernetta.to.it

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 28.05.2026

Art. 1 - Oggetto e Finalità

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Pre-Post scuola istituito presso il Comune di Lusernetta (TO).

Il servizio di Pre-Post scuola è un servizio di accoglienza, vigilanza ed assistenza rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria nelle fasce antecedenti e successive al normale orario scolastico e vengono effettivamente erogati qualora il numero di soggetti aderenti ne giustifichino l'espletamento.

Il servizio di Pre-Post scuola si inserisce in una politica di sostegno alle famiglie, supportando i nuclei familiari che per necessità prevalentemente lavorative si trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio e/o fine delle lezioni stabilite dalle istituzioni scolastiche.

Detto servizio è a numero chiuso. Il numero massimo di alunni ammesso dovrà garantire la sicurezza degli alunni in custodia.

Art. 2 - Iscrizioni e fruizione del servizio

Trattandosi di servizio a domanda individuale, è necessario, ogni anno, avanzare formale domanda di iscrizione al Comune di Lusernetta.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da comunicare al Comune di Lusernetta in tempo utile, ovvero entro il 31 dicembre di ogni anno, al fine di non procedere alla bollettazione della seconda trince del servizio (periodo febbraio- giugno).

Il servizio non viene erogato nei giorni di interruzione delle lezioni scolastiche.

Entrambi i genitori e/o chi eserciti la patria potestà, su richiesta, potranno accedere ai dati economici dei servizi in relazione al minore oggetto di tale potestà.

Per accedere al servizio è necessario essere in regola con i pagamenti dello stesso per gli anni precedenti. In caso di insolvenza, l'istanza verrà accolta con riserva e, qualora il debito non venga sanato nei tempi assegnati dall'Ente, verrà riaccolta.

Il modulo d'iscrizione, in distribuzione presso gli Uffici Comunali e sul sito istituzionale del Comune di Lusernetta, va presentato ogni anno entro il 31 agosto.

Le istanze possono essere avanzate dai genitori o da chi eserciti la patria potestà.

La graduatoria sarà redatto secondo l'ordine di arrivo delle domande al protocollo del comune.

Qualora le domande pervenute nei termini risultassero in esubero rispetto ai posti disponibili, costituirà titolo di preferenza per la formazione di specifiche graduatorie (e conseguenti liste di attesa) l'aver già un fratello o sorella o altro minore convivente già utente del servizio di pre e post scuola.

Le istanze di ammissione pervenute oltre il termine, verranno accettate sulla base dell'ordine cronologico di arrivo, attestato dal Protocollo del Comune di Lusernetta. In tal caso, il Comune di Lusernetta si riserverà di ammettere il richiedente al servizio, previa verifica della disponibilità di posti ed in ogni caso non opererà la preferenza di cui al comma precedente.

La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Il servizio di Pre-Post scuola viene erogato dall'Ente tramite affidamento a terzi. L'affidatario del servizio è contrattualmente responsabile della sicurezza dei bambini e di eventuali danni agli stessi derivanti o causati da negligenza ed omissioni commesse, con conseguente esonero del Comune di Lusernetta.

Durante il servizio il minore deve tenere un comportamento corretto e rispettoso di sé e degli altri e tale da non mettere a rischio la propria od altrui incolumità. Comportamenti contrari, segnalati in forma scritta dal gestore del servizio, sono punibili con la sospensione dal servizio e qualora perdurino determinano la decadenza dal diritto di fruizione per l'intero anno scolastico.

In casi gravi e documentati di comportamenti irrispettosi tali da mettere a rischio la sicurezza psico-fisica propria ed altrui, il Comune si riserva la facoltà di sospendere la fruizione del servizio in favore in minore.

Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio da parte dell'affidatario e per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'Ente stesso.

Nessun rimborso è altresì dovuto nel caso di impossibilità a proseguire nella fruizione del servizio da parte del minore qualora l'impossibilità alla frequentazione sia derivante da cause accorse successivamente alla bollettazione del servizio da parte del Comune di Lusernetta per la rispettiva parte di anno, anche in caso di mancata fruizione per malattia.

Art. 3 - Disdetta e mancato utilizzo del servizio

La rinuncia ai servizi va comunicata in forma scritta al Comune. Qualora comunicata dopo l'emissione della bollettazione, non esonera dal pagamento della relativa quota. In assenza di rinuncia scritta, indipendentemente dalla effettiva fruizione, l'utente sarà tenuto al pagamento di quanto dovuto.

Il modulo di rinuncia al servizio è disponibile presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune di Lusernetta.

L'utilizzazione parziale dei servizi o i giorni di assenza (anche se per un periodo continuativo o saltuario) non danno diritto in nessun caso a sconti sulle tariffe o a rimborsi di qualsivoglia natura o ad altre tipologie di esenzione.

Le assenze dei bambini vengono giornalmente rilevate dal personale che gestisce il servizio.

La mancata comunicazione della rinuncia, anche in caso di non frequenza e sino all'eventuale decadenza, comporta l'addebito per intero delle tariffe.

Art. 4 - Obblighi di utenti e famiglie

Nei casi in cui non si trovi già in custodia presso l'istituzione scolastica (es. Pre-scuola, rientri particolari, etc.) i genitori, gli esercenti la patria potestà e/o i relativi delegati (necessariamente maggiorenni), hanno l'obbligo di accompagnare l'alunno all'interno dell'edificio preposto allo svolgimento del servizio Pre-Post scuola e di consegnarlo personalmente al personale in servizio.

I genitori, gli esercenti la patria genitoriali e/o chi ne fa le veci e/o relativi delegati (necessariamente maggiorenni), hanno l'obbligo di prelevare i minori presso le sedi scolastiche indicate negli orari e nei modi stabiliti dall'Ente.

In caso di reiterati ritardi nel prelevamento dei minori presso il servizio di pre-post scuola, l'Ente si riserva la facoltà di sospendere il servizio e qualora perduri, potrà determinare la decadenza dal diritto alla fruizione temporanea o per l'intero arco dell'anno, a discrezione in relazione alla gravità dei fatti.

In caso di danni arrecati dai minori dovranno essere risarciti dai rispettivi genitori e/o di chi ne fa le veci. Il mancato risarcimento, qualora perduri, determinerà la sospensione dal diritto alla fruizione del servizio fino al completo ristoro o, in casi gravi, la decadenza per l'intero anno scolastico.

In caso di gravi danni non risarciti dai genitori o da chi ne fa le veci le successive istanze di ammissione al servizio, per gli anni scolastici a seguire, verranno ammesse con riserva e, se il risarcimento del danno non avviene nei termini dati dal Comune, verranno ruscate.

Art. 5 - Tariffe e Pagamenti

Il Comune stabilisce ogni anno, con deliberazione della Giunta comunale, la quota da porre a carico delle famiglie dei fruitori.

Qualora il Comune non deliberi in tal senso, verrà prorogata l'ultima deliberazione avvenuta.

L'iscrizione al servizio è annuale, ed è suddivisa in 2 rate da corrispondere entro il 30 settembre ed 31 gennaio di ogni anno scolastico.

Le rate non sono ulteriormente frazionabili e devono essere pagate per intero, pena la sospensione e/o decadenza dal servizio.

Il mancato pagamento della quota dovuta comporta, oltre all'attivazione delle forme di sollecito delle modalità di riscossione coattiva, la sospensione dal servizio per la parte di anno cui il pagamento fa riferimento.

L'eventuale perdurare della situazione di morosità comporta la decadenza dalla fruizione del servizio e la conseguente non ammissione al servizio per l'anno scolastico successivo.

L'eventuale decadenza dal servizio comporterà il subentro del primo utente presente nella lista di attesa.

Le spese relative al recupero dei crediti da parte del Comune di Lusernetta sono addebitate all'utente insolvente.

È riconosciuta la gratuità del servizio (esenzione totale) agli alunni residenti che versano in condizioni di particolare disagio, attestato dal servizio socio-assistenziale territorialmente competente.

Art. 6 - Sospensioni e Decadenze

Comportamenti contrari al presente regolamento sono punibili, previa diffida scritta da parte del Comune, con la sospensione dal servizio e, se perduranti, determineranno la decadenza dal diritto di fruizione per l'intero anno scolastico.

Nella lettera di diffida, a seconda della gravità della violazione ed a giudizio insindacabile dell'Ente, si comunicherà la durata della sospensione, da un minimo di 15 giorni naturali e consecutivi fino ad un massimo di un mese.

Nel caso di gravi comportamenti, il Comune si riserva la possibilità di sospendere il servizio in favore dell'alunno per l'intero arco dell'anno, sentito il gestore del servizio che relazionerà sugli eventi occorsi e ritenuti gravi.

In caso di sospensione e/o decadenza dal servizio, non sorge il diritto al rimborso parziale e/o integrale della tariffa.

Gli utenti sospesi dal servizio sono comunque tenuti al pagamento delle quote relative ai periodi di sospensione e/o decadenza. Di tale sospensione e/o decadenza sarà data comunicazione alla scuola.

Art. 7 - Controlli

L'amministrazione comunale opera sistematiche verifiche della regolare iscrizione al servizio e del pagamento delle tariffe inerenti allo stesso, anche avvalendosi eventualmente di personale esterno.

Art. 8 - Dati Personali

Il Comune di Lusernetta utilizza i dati personali e sensibili degli utenti ai sensi della normativa vigente sulla Privacy ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione dei servizi.

La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, quindi, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente regolamento.

La raccolta e la gestione dei dati avvengono, a mezzo informatico e/o cartaceo, avvalendosi anche di gestori esterni all'ente comunale.

I dati personali e sensibili sono comunicati, per i soli fini connessi all'erogazione del servizio, ai soggetti che collaborano alla realizzazione del servizio stesso.

Art. 9 - Foro Competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in riferimento all'applicazione del presente regolamento sarà di competenza del Tribunale di Torino.

Art. 10 - Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Esso costituisce atto di indirizzo per l'impostazione dei servizi. Gli aspetti organizzativi degli stesso sono oggetto di specifici atti gestionali assunti in coerenza con quanto disposto dal presente regolamento.